

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 267



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

30 settembre 2016

Sommario

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015)** 1
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013)** 2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 24 dicembre 2015)

Pagine 88 e 89, articolo 4, secondo paragrafo:

anziché: «I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017:
punti 8); 18), ...132); ...»

leggasi: «I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017:
punti 8); 18), eccetto il paragrafo 5 bis dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2007/2009; ...132), eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 154 bis del regolamento (CE) n. 2007/2009; ...».

Pagina 89, articolo 4, terzo paragrafo, prima frase:

anziché: «...12 mesi successivi alla data di cui al secondo comma del presente articolo,...»

leggasi: «...12 mesi successivi alla data di cui al primo comma del presente articolo,...».

Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269 del 10 ottobre 2013)

Pagina 44, articolo 106:

anziché: «(...) al fine di stabilire i casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera d), ...»

leggasi: «(...) al fine di stabilire i casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), ...».

Pagina 48, articolo 116, paragrafo 7, secondo comma:

anziché: «(...) gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 5, secondo comma, sono rimborsati.»

leggasi: «(...) gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 6, secondo comma, sono rimborsati.»

Pagina 48, articolo 117, paragrafo 1:

anziché: «(...) al debitore non conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c) o d).»

leggasi: «(...) al debitore non conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) o d).»

Pagina 52, articolo 131, lettera a):

anziché: «a) i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera c);»

leggasi: «a) i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b);»

Pagina 55, articolo 145, paragrafo 3:

anziché: «La dichiarazione di custodia temporanea è presentata da una delle persone di cui all'articolo 139, paragrafi 1 o 2, ...»

leggasi: «La dichiarazione di custodia temporanea è presentata da una delle persone di cui all'articolo 139, paragrafi 1 o 3, ...»

Pagina 59, articolo 158, paragrafo 2:

anziché: «In casi specifici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, una dichiarazione in dogana può essere presentata»

leggasi: «In casi specifici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, una dichiarazione in dogana può essere presentata»

Pagina 72, articolo 217, primo paragrafo:

anziché: «La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui all'articolo 216.»

leggasi: «La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui all'articolo 215.»

Pagina 79, articolo 253:

anziché: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 al fine di stabilire: ...»

leggasi: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire: ...».

Pagina 80, articolo 257, paragrafo 1, primo comma:

anziché: «Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'articolo 216.»

leggasi: «Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'articolo 215.»

Pagina 83, articolo 265, lettera b):

anziché: «b) i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, lettera c).»

leggasi: «b) i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, lettera b).»

Pagina 86, articolo 281, terzo comma:

anziché: «Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»

leggasi: «Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»

Pagina 87, articolo 284, paragrafi 2, 3 e 5:

Il riferimento all'articolo 213 è sostituito dal riferimento all'articolo 216.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT